

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1967

che modifica la direttiva del Consiglio del 26 gennaio 1965 relativa alla fissazione di requisiti di purezza specifici per i conservativi che possono essere impiegati nei prodotti destinati all'alimentazione umana

(67/428/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la direttiva del Consiglio del 5 novembre 1963 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio del 27 giugno 1967, relativa all'impiego di determinati agenti conservativi per il trattamento in superficie degli agrumi, nonché alle misure di controllo per l'identificazione e la determinazione quantitativa degli agenti conservativi negli e sugli agrumi⁽²⁾, e in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

Vista la direttiva del Consiglio del 26 gennaio 1965 relativa alla fissazione di requisiti di purezza specifici per i conservativi che possono essere impiegati nei prodotti destinati all'alimentazione umana⁽³⁾,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che la direttiva del Consiglio del 26 gennaio 1965 ha fissato i requisiti di purezza specifici per i conservativi elencati nell'allegato della direttiva del Consiglio del 5 novembre 1963; che detto allegato è stato completato dalla direttiva del Consiglio del 27 giugno 1967, che ha aggiunto all'elenco dei conservativi autorizzati il bifenile, l'ortofenilfenolo e l'ortofenilfenato di sodio;

Considerando che è necessario stabilire requisiti di purezza specifici per i tre agenti conservativi sopra menzionati;

Considerando che la direttiva del Consiglio del 26 gennaio 1965 stabilisce per il potassio disolfito (E 224) un certo tenore minimo di sostanza pura; che detto tenore, facilmente ottenibile nella fase della produzione del potassio disolfito, non può

essere mantenuto nella fase della commercializzazione a causa della degradazione naturale del prodotto; che occorre pertanto correggere il tenore stabilito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva del Consiglio del 26 gennaio 1965 è modificato come segue:

1. Al n. E 224, Potassio disolfito, i dati relativi al tenore sono sostituiti dai seguenti dati:

«Non meno del 90% di $K_2S_2O_8$ e non meno del 51,8% di SO_2 , il resto essendo praticamente costituito per la totalità da solfato di potassio».

2. Fra il n. E 225 ed il n. E 250 sono inseriti i seguenti dati:

«E 230 Bifenile

<i>Aspetto</i>	polvere cristallina bianca
<i>Intervallo di fusione</i>	68,5—70,5° C
<i>Tenore</i>	non meno del 99,8%
<i>Benzene</i>	non più di 10 mg/kg
<i>Amine aromatiche</i>	non più di 2 mg/kg espressi in anilina
<i>Derivati fenolici</i>	non più di 5 mg/kg espressi in fenolo
<i>Trifenile e derivati polifenilici superiori</i>	non più dello 0,2%
<i>Idrocarburi aromatici policiclici</i>	assenza
<i>Prova all'acido solforico</i>	la miscela di 1 g di bifenile e 5 ml di acido solforico concentrato non dà alcuna colorazione a freddo

E 231 Ortofenilfenolo

<i>Aspetto</i>	polvere cristallina bianca o leggermente giallastra
<i>Intervallo di fusione</i>	56—58° C
<i>Tenore</i>	non meno del 99%
<i>Difenilettere</i>	non più dello 0,3%

⁽¹⁾ GU n. 12 del 27. 1. 1964, pag. 161/64.

⁽²⁾ Vedi pag. 1 della presente Gazzetta Ufficiale.

⁽³⁾ GU n. 22 del 9. 2. 1965, pag. 373/65.

<i>p</i> -fenilfenolo	non più dello 0,1%
α -naftolo	non più dello 0,01%
Ceneri solfatate	non più dello 0,05%

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° luglio 1968 e ne informano immediatamente la Commissione.

E 232 Ortofenilfenato di sodio

<i>Aspetto</i>	polvere cristallina bianca o leggermente giallastra
----------------	---

Articolo 3

*Intervallo di fusione
dell'ortofenilfenolo
non ricristallizzato,
isolato
per acidificazione*

56—58° C dopo essiccamento
in essiccatore ad acido sol-
forico

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

<i>pH</i>	la soluzione acquosa al 2% deve presentare un pH com- preso fra 11,1 e 11,8
-----------	---

<i>Tenore</i>	non meno del 95% di $C_{12}H_9ONa \cdot 4 H_2O$
---------------	--

Fatto a Bruxelles, addì 27 giugno 1967.

<i>Difeniletere</i>	non più dello 0,3%
---------------------	--------------------

Per il Consiglio

<i>p</i> -fenilfenolo	non più dello 0,1%
-----------------------	--------------------

Il Presidente

α -naftolo	non più dello 0,01% ».
-------------------	------------------------

R. VAN ELSLANDE